

P.O.A. S.C.P.A. – Produttori Ortofrutticoli Associati S.C.P.A.

REGOLAMENTO INTERNO

- 1. REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO**
- 2. REGOLAMENTO OPERATIVO**

REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO

Premessa

Per l'esecuzione della normativa che regola il mercato del settore ortofrutticolo si rende necessario istituire un regolamento relativo alle procedure generali di P.O.A. Soc. Coop. per Azioni, in conformità al Reg. CE n. 2200/96 e n. 411/97 e successive modificazioni, integrazioni e recepimenti della normativa nazionale nonché lo Statuto ed il Codice Civile.

Il regolamento è il complesso delle norme che disciplinano, in aggiunta a quelle dello Statuto, l'attività dell'O.P..

E' approvato dall'Assemblea dei soci con delibera del 02/04/2007 ed è vincolante per tutti i soci.

Il regolamento interno intende disciplinare:

1. l'organizzazione operativa;
2. le tecniche di produzione;
3. le quote/azioni del capitale sociale;
4. la composizione del Consiglio di Amministrazione;
5. il programma operativo;
6. la partecipazione alle spese dell'O.P.;
7. le perdite su crediti.

Articolo 1 - Organizzazione operativa

L'operatività dell'O.P. riguarderà la commercializzazione diretta del pomodoro fresco da industria oggetto dell'attività.

P.O.A. S.C.P.A. adempie all'obbligo della concentrazione dell'offerta del prodotto dei soci attraverso la vendita diretta di tutta la produzione programmata e rientrante nel piano operativo.

La contrattazione per la commercializzazione del pomodoro fresco da industria viene effettuata dal personale operante presso la sede commerciale di Piacenza, espressamente e specificatamente incaricato dall'O.P. mediante apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, al quale detto

personale risponde direttamente in forza dell'incarico ricevuto e indipendentemente dal rapporto di dipendenza funzionale, relativamente agli atti connessi alla vendita alla quale attende.

La fatturazione delle vendite viene effettuata direttamente dall'O.P..

Annualmente la programmazione delle coltivazioni verrà deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Nella redazione dei programmi di produzione si dovrà tenere conto delle reali capacità di produzione dei soci, delle oggettive possibilità di collocamento dei prodotti sul mercato, al fine del conseguimento dello scopo sociale previsto dal Regolamento CE n. 2200/96 e della regolarizzazione dei prezzi nella fase di produzione.

I soci sono vincolati al rispetto di tutte le delibere di Assemblea e Consiglio di Amministrazione.

Articolo 2 - Tecniche di produzione

L'O.P. adotta disciplinari di produzione integrata specifici in applicazione dell'art. 4 dello Statuto, il cui rispetto è obbligatorio per i soci.

Articolo 3 - Quote di partecipazione

Il capitale sociale è costituito da un numero illimitato di quote del valore nominale Euro 50,00 (cinquanta).

Il numero minimo di azioni di partecipazione al capitale sociale da parte di ciascun socio è determinato in base al seguente criterio: verrà assegnata una quota ogni 2 (due) ettari di superficie coltivata a pomodoro; eventuali frazioni di superficie verranno arrotondate per eccesso se superiori ad 1 (uno) ettaro altrimenti l'arrotondamento avverrà per difetto.

Le modalità di versamento di tali quote è il seguente:

- una quota dovrà essere versata al momento dell'iscrizione;
- successivamente con la presentazione della dichiarazione di consistenza aziendale verrà effettuato il conguaglio delle quote secondo il metodo sopraccitato;
- è possibile versare degli importi in acconto che verranno comunque conguagliati alla presentazione della dichiarazione di consistenza aziendale;
- la revisione dell'assegnazione del numero di quote avverrà ad ogni campagna di produzione qualora il socio investa superfici maggiori rispetto alle annate precedenti.

Articolo 4 - Composizione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da un numero variabile di consiglieri da determinarsi ad ogni rinnovo delle cariche tenuto conto dell'eventuale dinamica della compagine sociale.

Il Consiglio di Amministrazione possibilmente deve rappresentare i diversi comparti produttivi e le aree di produzione più significative.

Articolo 5 - Programma Operativo

La presentazione e la gestione del Piano Operativo potrà essere delegata all'AOP – Associazione di Organizzazioni di Produttori.

Ai sensi della normativa comunitaria l'Assemblea dell'OP, su proposta del Consiglio di Amministrazione, entro i tempi tecnici sufficienti per consentirne la presentazione agli organismi competenti entro i termini di legge, approva le azioni da inserire nel Programma Operativo.

Avendo P.O.A. S.C.P.A. aderito all'A.O.P. UNOLOMBARDIA, l'operatività di esecuzione del Programma Operativo è disciplinata da specifici regolamenti, approvati dall'Assemblea della AOP vincolanti per i soci.

Articolo 6 - Partecipazione alle spese dell'O.P.

Ogni socio è tenuto al pagamento dei servizi dall'OP, rientrano in tale categoria di costo tutte le voci di spesa specifiche riconducibili alla gestione dei servizi resi ai singoli soci. Il costo di ogni servizio sarà determinato sulla base della contabilità analitica.

Oltre ai costi di imputazione diretta a formare il prezzo di ogni servizio concorrono le spese accessorie indicativamente individuate in: finanziarie, amministrative, di personale, di gestione, di ammortamento, di assistenza tecnica, trasporti e noleggi, commerciali e di direzione.

Ogni Socio ha l'obbligo di contribuire alle spese generali di gestione sostenute da P.O.A. S.C.P.A. per l'assolvimento delle funzioni istituzionali, di rappresentanza, programmazione e commercializzazione del pomodoro fresco da industria, adesione alla AOP ecc.

A consuntivo di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione verificherà la congruità del criterio sopra fissato, proponendo le eventuali opportune variazioni prima dell'approvazione assembleare in occasione dell'esame e approvazione del bilancio consuntivo.

Articolo 7 - Perdite su crediti

Le perdite su crediti, comprese tutte le spese accessorie, dovranno essere recuperate svalutando il debito di P.O.A. S.C.P.A. verso i conferenti del pomodoro fresco da industria per un importo pari alla perdita maturata comprensiva di eventuali spese accessorie.

La svalutazione crediti, da calcolarsi in sede di redazione del bilancio annuale dell'OP, sarà determinata tenendo conto della presente norma.

REGOLAMENTO OPERATIVO

Articolo 1 - Ambito di applicazione

Il presente regolamento è valido e trova applicazione tra tutti i soci della P.O.A. S.C.P.A. (di seguito indicata come O.P.) e nei rapporti tra la O.P. e i soci, come meglio precisato nell'art.2.

Articolo 2 – Definizioni

Per “socio” si intende il produttore direttamente associato alla O.P. o associato a società, consorzi e/o enti soci della O.P..

Per “impresa di trasformazione” si intende l’industria o società cooperativa autorizzata ai sensi di quanto disposto dalla normativa comunitaria e nazionale alla trasformazione del pomodoro.

Per “cantiere o raggruppamento” si intende il raggruppamento di soci della O.P. o soci di enti giuridici associati che si organizzano collettivamente per i trapianti e la raccolta programmata.

Per “impegno di coltivazione” si intende il documento predisposto dalla O.P. e sottoscritto dal socio, contenente l’obiettivo di produzione e la superficie destinata alla coltivazione, con il quale il socio si impegna al conferimento alla O.P. della sua produzione.

Per “quota storica” si intende la quantità di prodotto assegnata a ciascun socio alla quale riferirsi per la determinazione dell’obiettivo di produzione.

Per “obiettivo di produzione” si intende la quantità di produzione assegnata a ciascun socio per la campagna corrente.

Per “contingente giornaliero” si intende la quantità di prodotto assegnato per la raccolta a ciascun socio o cantiere o raggruppamento in una giornata.

Per “certificato di consegna pomodoro” si intende il documento rilasciato dalle imprese di trasformazione per ogni carico consegnato nel quale sono riportati i dati quantitativi e qualitativi del prodotto conferito.

Articolo 3 – Socio

Il socio deve avere la disponibilità del prodotto.

Stipula direttamente con l’O.P. o per il tramite di altri enti o società cui aderisce, soci dell’O.P., l’impegno di coltivazione e si obbliga al conferimento dell’intera produzione oggetto dell’impegno

stesso. E' inoltre obbligato ad applicare le disposizioni previste dal disciplinare di produzione integrata della Regione Lombardia e/o Emilia-Romagna, fatti salvi regolamenti più restrittivi, su indicazione dell'O.P..

Annualmente, entro il 31 dicembre, il socio o la società o l'ente cui aderisce, deve far pervenire alla O.P. una comunicazione scritta indicante il quantitativo di pomodoro che intende produrre nell'anno successivo e la relativa superficie, determinata sulla base della sua resa per ettaro. La mancata comunicazione è intesa come volontà di non produrre per la successiva campagna.

Articolo 4 – Quota storica

La quota storica sarà costituita dalla media aritmetica dei conferimenti riferita ai cinque anni precedenti.

Qualora non fosse disponibile la media dei cinque anni precedenti, la quota viene determinata dal Consiglio di Amministrazione (di seguito C.d.A.) che dispone con delibera motivata.

Il C.d.A. procede all'aggiornamento della quota storica dei soci che, nel periodo di riferimento, abbiano prodotto meno dell'assegnato per cause non imputabili alla loro volontà.

La quota storica non può essere trasferita tra soci senza il consenso scritto dell'O.P..

Viene fatto obbligo ai soci di pagare i contributi associativi ordinari annuali sui quintali conferiti, nel caso in cui il socio abbia subito danni da grandine il C.d.A. potrà decretare che il socio debba comunque versare i contributi sui quintali a lui assegnati con l'impegno di conferimento, dandone comunicazione scritta al socio entro il 31 dicembre dell'anno in cui si è verificato l'evento.

Articolo 5 – Obiettivo di produzione

L'O.P. determina per ogni socio l'obiettivo di produzione annuale in considerazione della richiesta pervenuta dal socio entro il 31 dicembre, del programma di produzione e con riferimento alla quota storica. L'obiettivo di produzione è assegnato al socio ed è riportato nell'impegno di coltivazione con gli ettari risultanti in base alla resa media di ogni socio.

L'O.P. determina annualmente la resa media per socio che sarà costituita dalla media delle rese medie produttive degli ultimi cinque anni sugli ettari raccolti, con una tolleranza in più o in meno del 5%; nell'interesse generale dei singoli soci e dell'O.P., si riserva la facoltà al C.d.A. di applicare una resa media generale a tutti i soci indipendentemente dalle rese medie produttive del singolo socio (che si ottiene da una resa media generale ottenuta attraverso la somma dei dati delle rese medie dei singoli soci).

Il socio che non ha prodotto per l'intero periodo di riferimento o ha avuto grandine utilizzerà come dato mancante il dato medio territoriale.

In deroga a quanto sopra disposto il C.d.A. valuta i casi che richiedono diversa applicazione conseguente a condizionamenti (condizioni o richieste particolare) da parte delle industrie di trasformazione, mancanza di qualità della produzione, condizioni logistiche e/o generali, disponendo con delibera motivata.

Articolo 6 – Programma di produzione e commercializzazione

Sulla base della quota storica, delle comunicazioni rese da ciascun socio ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento e in considerazione delle quantità di produzione oggetto di contratto con le imprese di trasformazione, l'O.P. predispone il programma di produzione e commercializzazione.

Articolo 7 – Pianificazione culturale

Il programma di produzione dovrà essere predisposto per conferire il pomodoro in 55 – 70 giorni con una raccolta a riferimento giornaliero costante.

La Direzione, con l'ausilio dei tecnici, nel rispetto degli obiettivi di produzione, del programma di produzione e commercializzazione nonché dei tempi pianificati con le imprese di trasformazione per il ritiro della produzione, predispone il programma di trapianto e investimento per ogni singolo socio o di altro raggruppamento.

Il programma di trapianto e investimento deve essere integralmente rispettato dal socio che in caso contrario ne risponde in proprio.

Al fine di garantire la migliore attuazione del programma di trapianto l'O.P. o il vivaista, previa autorizzazione dell'O.P., fornisce il seme per tutti gli associati.

Il socio che provvederà in modo autonomo all'acquisto delle piantine si impegna a garantire che sarà comunque fornito di piantine nel periodo ad esso assegnato per il trapianto nel programma di pianificazione culturale. E' altresì obbligato a fornire la documentazione necessaria ai fini della tracciabilità per le piantine acquistate.

In caso di eventi atmosferici di particolare gravità e eccezionalità che impediscano l'attuazione del programma di pianificazione culturale, la Direzione deve esserne tempestivamente informata.

Periodicamente la Direzione o il personale all'uopo incaricato, verifica, anche in campo, il rispetto del programma di trapianto e investimento.

Articolo 8 – Raccolta e consegna del prodotto

La raccolta del prodotto avviene in un periodo di 55 -70 giorni con inizio al momento dell'apertura delle aziende di trasformazione.

La consegna deve avvenire secondo il calendario predisposto dall'O.P. per ogni singolo socio o per cantiere o per raggruppamento, nel rispetto del contingente giornaliero in relazione alle condizioni di consegna concordate con l'impresa di trasformazione.

L'eventuale interruzione di raccolta per qualsiasi motivo (avversità climatiche, rotture, ritardi di maturazione, ritardi di stabilimento) deve essere tempestivamente segnalata all'O.P..

Le consegne non effettuate non danno automatico diritto al recupero.

L'O.P. deve adottare tutte le misure necessarie affinché i soci singoli o i cantieri o raggruppamenti si trovino nelle stesse condizioni di raccolta in relazione al programma di trapianto.

E' compito dell'O.P., per mezzo della Direzione o di tecnici da essa delegati, la tempestiva verifica con le imprese di trasformazione dei carichi contestati e se respinti, verranno immediatamente comunicati al socio.

L'O.P. può imporre al socio la sospensione della raccolta qualora si ripetano condizioni che generano il rifiuto del prodotto da parte delle imprese di trasformazione. La sospensione viene comunicata al socio dalla Direzione o dai tecnici da essa delegati.

Il socio accetta di consegnare il prodotto alla/e impresa/e di trasformazione indicate dall'O.P..

E' facoltà dell'O.P. destinare il prodotto ad aziende diverse da quelle in precedenza indicate nell'interesse del socio e dell'O.P. stessa.

Articolo 9 – Trasporto

Salvo diversa disposizione prevista da parte delle imprese di trasformazione all'atto della stipula del contratto, l'O.P. gestisce il trasporto del prodotto dal campo agli stabilimenti di trasformazione.

Le spese di trasporto sostenute dall'O.P., al netto dei rimborsi effettuati dalle imprese di trasformazione, sono addebitate ai soci conferenti in base alla loro appartenenza a fasce di cui all'allegato 1) al presente regolamento.

Eventuali addebiti a carico dell'O.P. per eccedenze di costo e oneri accessori (nolo semirimorchi, ralle ecc.) sono fatturati ai soci che hanno generato l'addebito.

In caso di carichi respinti per oggettiva mancanza dei requisiti di qualità contrattualmente previsti, le spese per il trasporto, nonché altri costi (es. svuotamento rimorchio), sono ad esclusivo carico del socio.

E' compito del socio provvedere alla corretta compilazione del documento di trasporto in ogni sua parte; è obbligo dell'O.P. fornire tempestivamente tutte le informazioni necessarie alla compilazione.

Articolo 10 – Cantieri e altri raggruppamenti

I soci riuniti in cantiere o appartenenti a raggruppamenti possono definire con documento scritto e sottoscritto da ognuno di essi per accettazione, le regole per la gestione del cantiere o del raggruppamento da stipularsi entro il 31 di marzo di ogni anno. Il documento è soggetto all'approvazione del C.d.A..

In mancanza di detto documento si applicano le norme previste nel presente regolamento per il socio singolo.

Articolo 11 – Determinazione del prezzo

Il prezzo liquidato al socio, per il quantitativo di prodotto conferito, compreso nell'obiettivo di produzione assegnato, è determinato dalle risultanze desunte dai certificati di consegna pomodoro per ogni carico rispetto al prezzo base.

Il prezzo base è dato dalla media ponderata dei prezzi pattuiti con tutte le industrie di trasformazione.

Il prodotto consegnato oltre l'obiettivo di produzione, purchè autorizzato secondo quanto disposto dall'art. 8, viene liquidato al prezzo medio ponderato pattuito con eventuali contratti aggiuntivi con le imprese di trasformazione in rapporto alle risultanze desunte dai certificati di consegna pomodoro.

Articolo 12 – Modalità di liquidazione

Il C.d.A. delibera l'importo di eventuali acconti, tenuto conto dei servizi fruiti dai soci e degli eventuali addebiti per forniture o altro.

Gli acconti devono essere corrisposti ai soci entro 15 giorni lavorativi dall'avvenuto pagamento da parte delle imprese di trasformazione.

Qualora l'O.P. corrisponda l'acconto a società o enti associati ad essa, è fatto obbligo a questi ultimi di corrispondere detto importo al loro socio produttore entro i successivi 15 giorni lavorativi.

In sede di liquidazione finale delle competenze spettanti ai soci l'O.P. trattiene gli importi dei contributi deliberati dall'Assemblea, nonché ogni altro eventuale importo relativo a forniture di mezzi tecnici, servizi e altre detrazioni oggetto di precedente fatturazione. Nel caso in cui in sede di liquidazione si verificassero risultati negativi, il socio deve provvedere al pagamento entro 30 giorni dalla data dell'estratto conto pena l'applicazione degli interessi a norma del D.Lgs 231/2002.

Articolo 13 – Aiuto comunitario

Con l'entrata in vigore nel 2008 del contributo comunitario disaccoppiato, questo contributo viene erogato direttamente al socio dall'Organismo Pagatore, in base alla superficie che lo stesso dichiara a pomodoro nella Domanda Unica (segue di fatto lo stesso iter della pac); quindi l'OP è stata di fatto esautorata da ogni responsabilità circa la gestione di tale contributo pertanto si limiterà qui di seguito a fornire nozioni che vanno verificate dal socio tramite il proprio CAA in quanto potrebbero essere nel frattempo variate; in tal senso P.O.A. S.C.P.A. si manleva da ogni eventuale responsabilità derivante dall'applicazione di tali informazioni. Il contributo disaccoppiato viene pagato al socio in ragione del 100% se la resa media dello stesso risulterà essere almeno pari al 70% della resa media regionale (tale resa varia da regione a regione). Qualora il socio non raggiunga una resa media almeno pari al 70% della resa media regionale, dovrà fare effettuare una perizia asseverata da un libero professionista iscritto all'albo, entro 10 giorni da quando è possibile entrare in campo per la verifica del danno, perizia che attesti la causa di forza maggiore (es. la grandine, l'allagamento, ristagno idrico, ecc.) che ha determinato la minore resa. Quindi tramite il proprio CAA dovrà far pervenire tutta la documentazione richiesta dagli organi competenti (Organismi Pagatori Regionali, province ecc.). In caso contrario il contributo disaccoppiato verrà ridotto dall'Organismo Pagatore in percentuale pari alla differenza che manca per arrivare al 70% della resa media regionale, la riduzione praticata dall'Organismo Pagatore avverrà sulla superficie e non sull'importo ad ettaro.

Articolo 14 – Produzioni speciali

Qualora le imprese di trasformazione segnalino nominativi di produttori con i quali intendano gestire progetti di qualità o produzioni aventi caratteristiche particolari (es. biologico), che comportano il riconoscimento di prezzi definiti diversamente da quanto disposto all'art. 11 o di premi aggiuntivi, l'O.P. accredita a tali soci l'importo pattuito in deroga all'applicazione di quanto stabilito a detto art. 11.

Articolo 15 – Adempimenti da parte dei soci

In applicazione delle normative comunitarie, nazionali, regionali e locali, nonché ai fini della tracciabilità il socio deve fornire alla O.P. tutti i dati necessari per individuare le unità produttive (dati catastali, planimetrie in caso di frazionamenti di particelle, contratti di affitto e ogni altro documento ritenuto necessario). I dati sono riportati nella Dichiarazione di Consistenza Aziendale (DCA) a cura dell'O.P.; copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa al socio.

Omissioni o errori nella trasmissione all'O.P. di tali dati sono a carico del socio.

Sono altresì a carico dei soci singoli, che li generano, le eventuali sanzioni o addebiti imputate all'O.P. dovuti a:

- inosservanza dei programmi di produzione con particolare riferimento a residui di prodotti chimici, nonché l'utilizzo di mezzi tecnici che vadano ad alterare il ciclo della coltura senza la previa autorizzazione del servizio tecnico dell'O.P.;
- mancata consegna della quantità totale contrattata;
- inesattezza e/o omissioni dei dati da riportare nel D.C.A.;
- errata o incompleta compilazione del documento di trasporto (D.D.T.);

Articolo 16 – Assistenza tecnica e controllo

L'O.P. assegna ad ogni socio un tecnico incaricato cui il socio fa riferimento per il rispetto delle tecniche di coltivazione e per i necessari controlli catastali e di campagna.

Il tecnico vigila, in collaborazione con il socio, allo scopo di permettere la migliore riuscita delle coltivazioni, fornendo indicazioni basate sul Disciplinare di Produzione. Tali indicazioni sono da annotarsi nella scheda aziendale. Il tecnico è sollevato da ogni responsabilità in merito all'inosservanza di tali indicazioni da parte del socio con l'obbligo di comunicare tempestivamente alla Direzione le inosservanze da parte del socio sul Disciplinare di Produzione.

Il tecnico si occupa del coordinamento delle consegne alle imprese di trasformazione in attuazione delle disposizioni impartite dalla Direzione.

E' compito del tecnico il coordinamento nell'ambito dei cantieri o raggruppamenti allo scopo di garantire il rispetto delle regole interne del cantiere con particolare riferimento al piano di trapianto e alla individuazione delle priorità di raccolta a suo insindacabile giudizio.

L'attività dei tecnici è coordinata dalla Direzione.